CAMERA DEI DEPUTATI N. 1509

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALESSANDRINI, SERRENTINO, QUILLERI

Presentata il 23 gennaio 1973

Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 12 febbraio 1968, n. 132, ed i relativi decreti delegati hanno disciplinato l'assunzione del personale sanitario presso gli enti ospedalieri attraverso una procedura che si articola in due fasi.

La prima, relativa all'accertamento della idoneità culturale dei sanitari ad occupare i singoli posti previsti dagli enti ospedalieri: procedura questa che è svolta a cura del Ministero della sanità mediante esami d'idoneità nazionali e regionali.

La seconda, a carattere prevalentemente pratico, per la scelta – in base a selezione per concorso pubblico per titoli ed esami da espletarsi a cura di ciascun ente ospedaliero – dei titolari dei singoli posti degli organici sanitari.

Questa duplice procedura che prevede, peraltro, numerosi adempimenti preliminari e intermedi, si è rivelata, all'atto pratico, estremamente complicata sicché i limiti temporali, ottimisticamente indicati nella legge ospedaliera, sono stati largamente superati. D'altra parte il fermo pluriennale delle procedure concorsuali, ex regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, determinatosi anche in epoca anteriore alla legge ospedaliera n. 132, aveva in effetti provocato un abuso nel conferimento degli incarichi sanitari ospedalieri, non solo per la copertura dei posti in organico già esistenti, ma anche per la copertura di quei posti che furono frettolosamente costituiti dagli enti ospedalieri per sopperire all'assistenza sanitaria in periodo successivo all'entrata in vigore della citata legge n. 132 e del successivo decreto delegato sull'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

Di qui è sorto l'attuale stato anomalo degli organici sanitari in genere che costituisce, al presente, un motivo di seria apprensione sia per quanto riguarda una giusta valutazione del diritto al posto di lavoro delle categorie interessate, sia per quanto riguarda la esigenza di una corretta ed efficace assistenza sanitaria dei cittadini.

Allo scopo di superare con provvedimenti più agili, e comunque nel rispetto dei princìpi costituzionali e di carattere generale, l'attuale situazione di stallo, la proposta di legge

che abbiamo l'onore di sottoporre all'attenzoine degli onorevoli colleghi si propone di:

1) abolire in modo permanente l'esame nazionale e regionale di idoneità che si è rivelato uno degli ostacoli più seri al sollecito accesso dei sanitari ai posti di lavoro ospedaliero. Correlativamente la prova teorica, prevista dall'esame di idoneità, viene ad aggiungersi alle prove previste per i singoli concorsi di assunzione (articolo 1). Contemporaneamente vengono opportunamente salvaguardate le aspettative di coloro che hanno già conseguito tali idoneità consentendo ad essi la possibilità di utilizzarle per ottenere l'esonero dalla prova teorica del concorso di assunzione ovvero, a scelta dell'interessato, come titolo di merito nel contesto della valutazione dei titoli accademici e di studio (articolo 3);

2) consentire in via transitoria e fino al 30 giugno 1974 per i sanitari ospedalieri che risulteranno incaricati da almeno un anno al momento di entrata in vigore della legge in esame, e per i posti alla stessa data vacanti negli organici ospedalieri, la copertura dei posti attraverso un concorso speciale riservato. Con la stessa norma viene stabilito che i posti non coperti dopo l'espletamento dell'esame speciale, dovranno essere conferiti attraverso le procedure concorsuali ordinarie.

A queste normative di carattere generale si aggiungono due particolari disposizioni:

a) con l'articolo 5 viene infatti previsto il collocamento diretto nei ruoli per gli assistenti, gli ispettori generali ed i farmacisti collaboratori che occupino un posto previsto dall'organico da almeno un anno, previo parere favorevole del Consiglio dei sanitari o del Consiglio sanitario centrale;

b) con l'articolo 4 si prevede la facoltà degli ospedali di inquadrare direttamente nei propri ruoli il personale sanitario che sia in servizio da almeno un anno come incaricato e che sia, nel contempo, titolare di un posto di pari qualifica nei ruoli di altro ospedale. Anche questo provvedimento è comunque garantito dal parere del Consiglio dei sanitari o del Consiglio sanitario centrale.

Segnaliamo alla cortese attenzione dei colleghi la presente proposta di legge la quale, attraverso pochi articoli inseriti nel sistema legislativo in vigore, consente un efficace snellimento di tutto il sistema che varrà a determinare un superamento dell'attuale delicata situazione nell'interesse sia degli operatori sanitari ospedalieri sia del corretto andamento dei servizi sanitari del Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli esami nazionali e regionali di idoneità per il personale sanitario previsti dall'articolo 43 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e dagli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 74, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono soppressi.

Per i concorsi di assunzione a posti di personale sanitario ospedaliero, in aggiunta alle prove prescritte per ogni disciplina e qualifica, è prevista una prova scritta, per la cui valutazione sono disponibili punti 20, vertente su due tesi scelte per sorteggio, da effettuarsi nel giorno stabilito per la prova presso ogni ente ospedaliero a cura della Commissione giudicatrice, da un elenco prefissato dal Ministero della sanità e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

I posti di personale sanitario ospedaliero, vacanti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, saranno conferiti entro il 30 giugno 1974 mediante concorso speciale riservato al personale non di ruolo in servizio nei posti stessi presso l'ospedale che bandisce il concorso e che abbia una anzianità di nomina di almeno un anno alla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

I posti eventualmente non coperti dopo lo espletamento dell'esame speciale, saranno messi a concorso con la procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e con le modifiche di cui all'articolo 1 della presente legge.

Il concorso a posti di sovraintendente sanitario ha luogo esclusivamente per titoli.

ART. 3.

I sanitari in possesso di idoneità nazionale e regionale o di idoneità conseguita ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, possono chiedere di essere esonerati dalla prova scritta ed il punteggio conseguito in quella sede sarà convertito in punteggio sostitutivo di quello della prova scritta con criterio proporzionale.

Qualora gli interessati non intendano avvalersi di tale facoltà, il titolo di idoneità conseguito dovrà essere valutato dalla Commissione tra i titoli accademici e di studio.

ART. 4.

Entro il 30 giugno 1974, il Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio dei sanitari o del Consiglio sanitario centrale, ha facoltà di inquadrare in ruolo, nel posto occupato per incarico, i sanitari che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano incaricati da almeno un anno presso l'ente ospedaliero e che nel contempo siano di ruolo in un posto di pari qualifica presso un altro ente ospedaliero.

ART. 5.

In deroga a quanto previsto nei precedenti articoli, gli assistenti, gli ispettori sanitari ed i farmacisti collaboratori che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino servizio da almeno un anno in qualità di incaricati sono collocati in ruolo nel posto ricoperto per incarico con provvedimento del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Consiglio dei sanitari e del Consiglio sanitario centrale.

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 12 febbraio 1968, n. 132, e nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, in contrasto con le norme contenute nella presente legge.